



Decreto Dirigenziale n. 74 del 10/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E S.M.I. ART. 208. SOCIETA' "RI.GENERA S.R.L." - IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO IN MARIGLIANO (NA) ALLA VIA NUOVA DEL BOSCO KM 1,800 - PRESA D'ATTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) che con D.G.R. n. 81/2015 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- c) che con D.D. n. 34 del 05/08/2015 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi (R13 e R3) ubicato nel Comune di Marigliano (NA) alla Via Nuova del Bosco Km 1,800, il cui progetto è stato presentato dalla Società RI.GENERA S.r.l. con sede legale in Via Montecanale n. 19/21 del Comune di Polpenazze del Garda (BS), per le attività e le tipologie di rifiuti non pericolosi di seguito riportate:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R3, R13
15 01 05	Imballaggi in materiali composti	R3, R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R3, R13
20 01 01	Carta e cartone	R3, R13
02 01 04	Rifiuti plastici	R3, R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	R3, R13
17 02 03	Plastica	R3, R13
19 12 04	Plastica e gomma	R3, R13
20 01 39	Plastica	R3, R13
07 02 13	Rifiuti plastici	R3, R13
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3, R13
16 01 19	Plastica	R3, R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R3, R13
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R3, R13
17 02 03	Plastica	R3, R13
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
12 01 02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R13
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13
19 12 02	Metalli ferrosi	R13
20 01 40	Metallo	R13
11 05 01	Zinco solido	R13

12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
12 01 04	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	R13
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13
17 04 02	Alluminio	R13
17 04 03	Piombo	R13
17 04 04	Zinco	R13
17 04 06	Stagno	R13
17 04 07	Metalli misti	R13
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13
20 01 40	Metallo	R13

- d) che con il D.D. n. 53 del 13/04/2016 è stata apportata una modifica al succitato D.D. n. 34 del 05/08/2015 relativamente alla sola quantità massima stoccabile di rifiuti nell'impianto, pari a **26395 tonnellate**.

RILEVATO

- a) che la Società RI.GENERA S.r.l, con istanza acquisita agli atti in data 01/03/2016 prot. n. 2016.0144620 ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale per la sostituzione dei seguenti codici CER 100210, 120102, 120104 non pericolosi con i codici CER 190112, 191209, 190119, anch'essi non pericolosi, e per una diversa organizzazione delle aree di stoccaggio dell'impianto;
- b) che la medesima Società, con note prott. n. 2016.0265282 e n. 2016.0287534, rispettivamente del 18/04/2016 e del 27/04/2016, ha spontaneamente fornito chiarimenti relativi alla rimodulazione delle aree di stoccaggio coperte e scoperte ed al quantitativo di rifiuti massimo stoccabile. In particolare, a seguito di esigenze prettamente logistiche, la società ha dichiarato di voler stoccare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 16.282 tonnellate;
- c) che la rimodulazione delle aree scoperte dell'impianto consiste nella modifica delle aree ex A10 e A11 nelle attuali aree A10, A5 bis, A2 bis e A11 come da planimetria acquisita agli atti con prot. 2016.02.65282 del 18.04.2016;
- d) che la rimodulazione delle aree coperte A8 e A9 (edificio B) consiste nel suddividere dette aree in quattro aree denominate ora A8, A8bis, A9 e A9bis come da planimetria acquisita agli atti con prot. 2016.02.65282 del 18.04.2016;
- e) *nelle succitate note la società ha anche esplicitato le modalità gestionali dei rifiuti nelle aree scoperte che si riassumono come segue:*
- per le aree A10 ed A11, con superficie pari a circa 1579 mq, lo stoccaggio avviene a mezzo di cassoni scarrabili a tenuta con altezza massima di riempimento non superiore a metri due;
 - per le aree A2 bis ed A5 bis, con superficie pari a circa 1000 mq, lo stoccaggio avviene in "cumuli" di materiale imballato con altezza non superiore a metri tre protetti da teli impermeabili.

Preso atto

che, a corredo dell'istanza in bollo, redatta secondo lo schema Allegato 1a, e successivamente integrata, è pervenuta la seguente documentazione in conformità a quanto prescritto al punto 2.2 della D.G.R. n. 81/2015:

- a) Relazione tecnica nelle cui conclusioni si dichiara che la variante proposta non determina incrementi delle potenzialità dell'impianto e non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione della Società alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del legale rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs 159/2011;
- c) Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto dell'impianto;
- d) Ricevuta di versamento di Euro 300,00 per spese istruttorie, effettuata in data 19/10/2015 sul ccp n. 21965181;

Ritenuto

Che ai sensi della D.G.R. n.81/2015 punto 2.2, la variante proposta è da ritenersi non sostanziale in quanto prevede la sostituzione di n. 3 codici CER non pericolosi (100210, 120102, 120104) con i rispettivi n. 3 codici non pericolosi (190112, 191209, 190119) e la rimodulazione di alcune aree scoperte e coperte dell'impianto.

VISTI

il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
la D.G.R. n. 81/2015;
Il D.D. n. 34 del 05/08/2015.
Il D.P.G.R n. 88 del 06/04/2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD, nonché dalla proposta del RUP di adozione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. PRENDERE ATTO della variante non sostanziale consistente:

- nella sostituzione dei codici CER 100210, 120102, 120104 non pericolosi con i codici CER 190112, 191209, 190119, anch'essi non pericolosi;
- per le aree A10 ed A11, con superficie pari a circa 1579 mq, lo stoccaggio avviene a mezzo di cassoni scarrabili a tenuta con altezza massima di riempimento non superiore a metri due;
- per le aree A2 bis ed A5 bis, con superficie pari a circa 1000mq, lo stoccaggio avviene in "cumuli" di materiale imballato con altezza non superiore a metri tre protetti da teli impermeabili.

PRECISARE:

- a) che a seguito del presente provvedimento, l'autorizzazione si riferisce alla gestione dei seguenti rifiuti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R3, R13
15 01 05	Imballaggi in materiali composti	R3, R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R3, R13
20 01 01	Carta e cartone	R3, R13
02 01 04	Rifiuti plastici	R3, R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	R3, R13
17 02 03	Plastica	R3, R13
19 12 04	Plastica e gomma	R3, R13
20 01 39	Plastica	R3, R13
07 02 13	Rifiuti plastici	R3, R13
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3, R13
16 01 19	Plastica	R3, R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi di quelli di cui alla voce 160215	R3, R13
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R3, R13
17 02 03	Plastica	R3, R13
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R13
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R13
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13
19 12 02	Metalli ferrosi	R13
20 01 40	Metallo	R13
11 05 01	Zinco solido	R13
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
19 01 19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	R13
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13
17 04 02	Alluminio	R13
17 04 03	Piombo	R13
17 04 04	Zinco	R13
17 04 06	Stagno	R13
17 04 07	Metalli misti	R13
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13
20 01 40	Metallo	R13

- b) che l'impianto è autorizzato per una capacità massima di stoccaggio di rifiuti (R13) pari a 16.282 ton, con una capacità massima di trattamento R3 di rifiuti non pericolosi pari a 10 ton/giorno.

2. **DARE ATTO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la Città Metropolitana di Napoli procederà agli opportuni controlli le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa U.O.D.

3. **NOTIFICARE** il presente provvedimento al sig. Luigi Molinari, nella sua qualità di legale rappresentante della Società RI.GENERA S.r.l con sede legale a Polpenazze del Garda (BS), via Montecanale 19/21.
4. **TRASMETTERE** il presente decreto al Comune di Marigliano (NA), all'ASL NA3, all'ATO 3, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli.
5. **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Pagnozzi